Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 27 novembre 1925** — **Numero 276**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2288.

REGIO DECRETO 1° settembre 1925, n. 2009.
Regolamento per i Convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali;

Considerata la necessità di emanare uno speciale regolamento sui Convitti nazionali;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DEL PATRIMONIO E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI CONVITTI NAZIONALI

CAPO I.

Del patrimonio e dell'esercizio finanziario.

Art. 1.

I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento:
a) dalle rendite del proprio patrimonio;
b) dalle rette dei convittori;
c) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri Enti morali.

Art. 2.

In ogni Convitto si conserva l'inventario dei beni, mobili ed immobili.

L'inventario è riveduto ogni triennio, allorchè si ricostituisce il consiglio d'amministrazione ed è tenuto al corrente, mediante aggiunte e modificazioni, corrispondenti alle variazioni nel patrimonio del Convitto.

L'inventario e le successive aggiunte e modificazioni sono trasmesse in copia al R. provveditore agli studi.

Art. 3.

Le somme derivanti dalla trasformazione e dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio debbono essere investite, di regola, in titoli di rendita sul debito pubblico dello Stato.

Le economie di gestione debbono essere impiegate nel modo più utile al Convitto, e preferibilmente nell'accrescimento e nel miglioramento della suppellettile, nei restauri all'edificio o nell'invesimento in titoli di rendita pubblica dello Stato per la fondazione di posti gratuiti di studio.

Ove i titoli di rendita pubblica, di cui ai precedenti commi, non siano nominativi, debbono essere depositati, come verrà determinato, caso per caso, dal Consiglio d'amministrazione.

Sino a che non siano impiegate o investite, le somme debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dal Consiglio d'amministrazione con l'approvazione della Giunta per l'istruzione media.

Art. 4.

L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione della Giunta per l'istruzione media s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finchè non siano approvati, non vincolano il Convitto nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 5.

L'anno finanziario per i Convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.

Art. 6.

Uno speciale regolamento di contabilità, emesso con decreto reale su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, darà le norme per il servizio amministrativo e contabile dei convitti nazionali.

CAPO II.

Dell'amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione dei Convitti nazionali è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e si ricostituisce per intero alla scadenza del triennio di cui all'art. 121, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere, cessato per qualsiasi ragione dall'ufficio durante il triennio di durata del consiglio, rimane in carica sino al termine del triennio stesso.

Art. 8.

Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo, il vice-rettore.

Vi assiste anche l'economo, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.

Art. 9.

In mancanza o in assenza del rettore, le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelti dal Consiglio.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'economo o, in sua mancanza, dal consigliere più giovane.

Art. 10.

Il Consiglio si aduna normalmente una volta il mese.

Convocazioni straordinarie possono essere indette dal rettore, oppure per determinazione della giunta per l'istruzione media o del Ministro della pubblica istruzione o, infine, su richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, semprechè, in quest'ultimo caso, il rettore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni del Consiglio.

Art. 11.

L'ordine del giorno, compilato a cura del rettore, con la indicazione precisa degli argomenti da trattare, è comunicato ai componenti il Consiglio insieme con l'invito di convocazione.

E' comunicato, altresì, per conoscenza, al R. provveditore agli studi.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e a scrutinio palese. E' indetto lo scrutinio segreto, quando il presidente lo reputi opportuno o quando due dei consiglieri ne facciano richiesta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante, o all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è firmato dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

Art. 13.

Spetta al rettore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Egli può tuttavia, per gravi motivi, sospendere l'esecuzione stessa, riferendone entro tre giorni al R. provveditore agli studi, il quale sottopone il caso alla Giunta per l'istruzione media per le sue definitive decisioni.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

esamina ed approva, entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

cura che tutte le spese siano mantenute nei limiti del bilancio;

autorizza preventivamente l'esecuzione delle spese straordinarie, anche se queste siano già inscritte in bilancio;

determina caso per caso, con deliberazioni motivate, e previa autorizzazione della Giunta per l'istruzione media, quando sia da adottare la licitazione privata o la semplice trattativa privata per i contratti non eccedenti il valore di lire tremila;

determina le condizioni generali per i servizi ad economia, quando risolva di provvedere in tal modo alla fornitura dei generi alimentari e ai bisogni immediati dell'Istituto;

esamina e discute i parziali rendimenti di conti, secondo le norme del regolamento di contabilità;

stabilisce, entro il 15 gennaio, il verbale di chiusura; approva i risultati della gestione; esamina ed approva il conto consuntivo.

Art. 15.

Spetta, inoltre, al Consiglio di amministrazione di:

approvare il regolamento interno del Convitto, proposto dal rettore;

stabilire la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori;

stabilire il numero degli istitutori assistenti in rapporto ai bisogni del servizio e fissarne la retribuzione e ratificare i relativi provvedimenti di nomina o di licenziamento presi dal rettore;

provvedere alla nomina dei sanitari, degli insegnanti interni e, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, del sacerdote incaricato dell'istruzione religiosa e delle pratiche di culto fissando la misura degli onorari e dei compensi da corrispondere agli stessi;

nominare il personale di servizio, e stabilirne il trattamento.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione ha il cômpito di deliberare sugli affari che riguardino l'andamento amministrativo del Convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio.

Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione ha la vigilanza continua sull'andamento del Convitto e sulle gestioni di qualsiasi natura affidate all'economo; a tale scopo, delega uno dei consiglieri:

ad esaminare e controfirmare i mandati dal rettore;

ad ispezionare, insieme col rettore, entro il giorno 8 di ogni mese, la situazione contabile ed amministrativa e a fare la verifica di cassa;

a visitare il convitto, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, per verificare se tutti i servizi siano bene organizzati e funzionino regolarmente; se i locali, la suppellettile e i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole dell'igiene e dell'ordine; se le forniture siano fatte a buone condizioni e se siano sottoposte ad efficace controllo.

Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite il consigliere delegato riferisce al Consiglio di amministrazione nella prossima adunanza.

Art. 18.

E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennità o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del convitto.

E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.

Art. 19.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta per l'istruzione media e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio;

b) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito;

c) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni;

d) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni;

e) le accensioni di debiti;

f) le transazioni;

g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

h) le affrancazioni di rendite e di censi;

i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio;

m) la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia deliberare, per ragioni di urgente necessità, che siano eseguite immediatamente deliberazioni comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente.

La necessità ed urgenza debbono essere dimostrate con particolareggiata relazione.

Le deliberazioni dichiarate dal Consiglio di amministrazione immediatamente esecutive a norma dei precedenti commi, sono sottoposte alla ratifica della Giunta per l'istruzione media.

Art. 21.

Quando il conto consuntivo si chiuda con disavanzo, la Giunta per l'istruzione media ne dà immediatamente avviso,

per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione per i provvedimenti prescritti dall'articolo 133 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Nel frattempo la stessa Giunta può ordinare i provvedimenti conservativi e cautelativi, a salvaguardia delle attività e delle ragioni del convitto.

Art. 22.

Il Ministro della pubblica istruzione esercita l'alta vigilanza sui Convitti nazionali e a tale uopo:

annulla le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, anche se approvate dalla Giunta per l'istruzione media, quando siano contrarie alle leggi e ai regolamenti;

invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione;

esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto;

decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media;

promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissaro straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 23.

Contro i provvedimenti del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente articolo è ammesso ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

TITOLO II.

DEL PERSONALE DIRETTIVO, EDUCATIVO E CONTABILE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati;

a) un rettore;

b) un vice-rettore;

c) un economo;

d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto.

Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti. Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall'art. 134 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054, e dal capo seguente.

Art. 25.

Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.

CAPO II.

Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.

Art. 26.

I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli articoli 127, 128 e 129 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 27.

Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in Convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne.

Art. 28.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 18 anni; il limite massimo di 40 anni, compiuti alla data del bando.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Art. 29.

I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'articolo 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono:

a) per il concorso a posti d'istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze o della Scuola di scienze politiche presso la R. Università di Roma, o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o la laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o infine uno qualunque dei diplomi rilasciati dagl'istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento;

b) per il concorso a posti di vice-economo, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico o di maturità classica o scientifica.

Al concorso per posti di maestro elementare interno sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 30.

Le tasse d'ammissione sono:

di L. 50, per il concorso ai posti di istitutori;

di L. 25, per i concorsi ai posti di maestri elementari e di vice-economi.

Art. 31.

La domanda di ammissione, diretta al Ministro della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nel-

l'avviso, che non può essere minore di un mese dalla data del numero della *Gazzetta Ufficiale*, nel quale è pubblicato l'avviso; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato.

Art. 32.

Alla domanda di ammissione devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e morale del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) ricevuta del pagamento della tassa, giusta quanto è stabilito nell'art. 30;

h) quando si tratti di concorsi per posti di istitutore o di vice-economo, il titolo legale di studio (in originale o in copia autentica) giusta quanto è prescritto dall'art. 29;

i) quando si tratti di concorsi per posti di maestro elementare, un certificato del R. provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole elementari col grado di ordinario;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 33.

I documenti specificati nel precedente articolo con le lettere da *a)* ad *f)* e la copia autentica di cui alla lettera *h)* debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

Art. 34.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* dell'art. 32 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 35.

Ai documenti indicati nell'art. 32 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica, che non sia il R. provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

Art. 36.

L'esame delle domande ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso è fatto dal Ministero.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 37.

S'intende ammesso il candidato che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione fino alla data di inizio delle prove.

Art. 38.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al 2° comma dell'art. 36.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'ufficio.

Art. 39.

Il provvedimento del Ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo.

Art. 40.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte come segue:

a) per i concorsi a posti d'istitutore: di un ispettore centrale per l'istruzione media, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado;

b) per i concorsi a posti di maestro elementare: di un rettore di convitto nazionale, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 1° grado e di un direttore didattico;

c) per i concorsi a posti di vice-economo: di un funzionario amministrativo dell'amministrazione statale di grado 6°, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado, di cui uno di ragioneria e computisteria degli istituti tecnici.

Le commissioni eleggono nel proprio seno il segretario relatore.

Art. 41.

I concorsi per posti di istitutore e di vice-economo sono per titoli ed esame.

Il concorso per posti di maestro elementare è per esame.

Art. 42.

L'esame in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente consta di una prova scritta e di una prova orale, giusta quanto è stabilito nella tabella A annessa a questo regolamento.

Art. 43.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 44.

Tutte le prove d'esame hanno luogo in Roma, nei locali che sono designati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 45.

Per i concorsi a posti di istitutore e di vice-economo, ognuno dei commissari dispone complessivamente di 10 punti, dei quali non meno di 6 e non più di 8 sono riservati per l'esame e il resto è destinato ai titoli.

Alla commissione esaminatrice è data ampia libertà di ripartizione dei punti tra le prove d'esame e i titoli, nei limiti fissati dal precedente comma.

La ripartizione deve essere fatta dalla commissione in modo uniforme per ogni commissario nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione.

Quanto alla valutazione dei titoli, speciale preferenza è data al servizio militare di combattente prestato nella guerra 1915-18 e al servizio di infermiera negli ospedali militari e della Croce Rossa prestato anch'esso nella guerra 1915-18, ai risultati conseguiti nei pubblici concorsi e ai titoli di studio.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima della prova orale, limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alla prova stessa, a norma dell'art. 55.

Art. 46.

Per il concorso ai posti di maestro elementare, ogni commissario dispone complessivamente di 10 punti per l'esame.

Art. 47.

La scelta del tema per la prova scritta è rimessa alla commissione esaminatrice.

La commissione propone almeno due temi, la mattina del giorno assegnato alla prova. Ammessi quindi nella sala d'esame i concorrenti, quello dei temi proposti estratto a sorte da uno dei concorrenti è l'argomento della prova.

La durata massima di tempo concesso ai candidati per lo svolgimento del tema è di sei ore dalla dettatura.

Art. 48.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, al momento di ognuna delle prove scritta ed orale, nei modi stabiliti dal bando.

Art. 49.

Durante la prova scritta, almeno uno dei commissari della commissione esaminatrice deve essere sempre presente nella sala. Commissari speciali per la vigilanza possono essere aggregati dal Ministro alla commissione esaminatrice.

Art. 50.

Così la minuta della prova scritta come la buona copia debbono essere stese su carta timbrata, munita del bollo d'ufficio e della firma del presidente della commissione esaminatrice.

Art. 51.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minori dimensioni debitamente chiusa contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità.

Egli consegna il plico al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione esaminatrice.

Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Nel verbale della prova debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

Art. 52.

Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto ciò che è necessario per garantire la sincerità della prova e la legalità nelle operazioni d'esame.

Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.

Art. 53.

In caso di gravi trasgressioni alle norme del presente regolamento, il presidente ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni d'esame, riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 54.

La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Art. 55.

I concorrenti che non raggiungano almeno i sette decimi dei voti assegnati alla prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

Art. 56.

La commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale i candidati ammessi.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Art. 57.

Sono nulle le prove dei candidati superate con la frode.

Il Ministero può annullare le prove d'esame in cui sia riscontrato l'accennato vizio, anche dopo l'approvazione degli atti del concorso e revocare le relative nomine. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi successivi fino, al massimo, ad un biennio dalla data del provvedimento.

Art. 58.

Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione forma la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e l'esame o — quando trattisi di concorsi a posti di maestro elementare — pel solo esame, in numero non superiore a quello dei posti

messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi.

Non possono tuttavia essere inclusi nella graduatoria dei vincitori, nei concorsi per titoli ed esame, i concorrenti che, pur avendo riportato almeno sette decimi dei voti complessivi per i titoli e l'esame, non abbiano conseguito il minimo di 7 decimi dei voti assegnati alle prove scritta ed orale, e di 6 decimi per ognuna di tali prove.

Nella formazione della graduatoria si tiene altresì conto dei posti che debbono essere riservati agli invalidi di guerra a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del relativo regolamento 26 gennaio 1922, n. 92, e agli ex-combattenti a norma dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

La Commissione può inoltre designare i concorrenti non compresi nella graduatoria dei vincitori, che siano idonei per eventuali incarichi in posti vacanti.

Art. 59.

La relazione e gli atti della commissione sono presentati al Ministro.

Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova commissione.

Il decreto ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della commissione, nel *Bolletino Ufficiale* del Ministero.

Esso è provvedimento definitivo.

Art. 60.

Le nomine dei vincitori ai posti rispettivamente disponibili di istitutori, di vice economi e di maestri elementari hanno luogo secondo l'ordine delle graduatorie.

Art. 61.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta di nomina.

Gli effetti dei concorsi si esauriscono quando tutti i vincitori abbiano avuto l'offerta di nomina.

I concorrenti, che non siano stati compresi nella graduatoria dei vincitori, non hanno nessun diritto alla nomina, qualunque sia il voto da essi conseguito, ed anche se alcuno dei vincitori rinunci all'offerta di nomina.

Art. 62.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina; che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 63.

L'assegnazione della sede è fatta, d'ufficio, nell'atto stesso in cui si offre la nomina.

Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'articolo precedente. Nemmeno l'accettazione della sede può essere in alcun modo condizionata.

Art. 64.

I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e di maestri elementari con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Durante tale periodo spetta al funzionario in prova un assegno mensile, che è determinato dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di cui si fa menzione nel bando di concorso.

Art. 65.

Allo scadere del periodo di prova il rettore del Convitto nazionale invia una particolareggiata relazione sull'opera dello straordinario, esprimendo il suo giudizio in merito alla definitiva assunzione in ruolo. Tale relazione è trasmessa al provveditore agli studi, il quale, unitevi le sue osservazioni, la invia al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro decide della definitiva assunzione in ruolo, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, in base alla predetta relazione, alle note di qualifica, e agli altri elementi di giudizio che siano in suo possesso.

Art. 66.

Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo di prova degli istitutori, vice-economi e maestri elementari straordinari dei Convitti nazionali l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue modificazioni.

Art. 67.

Compiuto favorevolmente il periodo di prova, gli straordinari sono assunti definitivamente in ruolo col grado rispettivo di istitutori di 2ª classe, di vice-economi di 2ª classe e di maestri di 2ª classe.

Art. 68.

Gli straordinari al momento dell'immissione in servizio e appena ottenuta la nomina stabile, debbono, sotto pena di decadenza, prestare rispettivamente la promessa e il giuramento, di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

CAPO III.

Delle promozioni.

Art. 69.

Le *note di qualifica* per il personale direttivo, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono compilate, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sui modelli che si inviano annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Per i rettori le note sono redatte dal R. provveditore agli studi.

Per l'altro personale le note sono compilate dal rettore del convitto e rivedute dal R. provveditore agli studi.

Art. 70.

Tutte le promozioni nel personale direttivo, educativo e contabile dei Convitti nazionali, salvo quelle di cui all'articolo 73, sono precedute dal parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 71.

Le promozioni al grado di maestro elementare di 1ª classe si conferiscono ai maestri elementari di 2ª classe che abbiano compiuto, come tali, almeno otto anni di effettivo servizio.

Art. 72.

Le promozioni ai gradi di istitutore di 1ª classe e di vice-economo di 1ª classe si conferiscono rispettivamente agli istitutori di 2ª classe e ai vice economi di 2ª classe, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 73.

Salvo quanto è prescritto dall'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni ai posti di vice- rettore e di economo si conferiscono, per un terzo, mediante esame di concorso per merito distinto, rispettivamente agl'istitutori di 1ª e di 2ª classe e ai vice-economi di 1ª e di 2ª classe, e per due terzi, mediante esame di idoneità, rispettivamente agli istitutori e ai vice-economi di 1ª classe.

Si applicano ai predetti esami le disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 40 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 74.

Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma.

Il numero e la qualità delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneità, sono stabilite nelle tabelle *B* e *C* annesse al presente regolamento.

I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 75.

Le commissioni esaminatrici sono costituite come segue:

1° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneità per i posti di vice-rettore: un consigliere di Stato, presidente; un professore universitario; il direttore generale dell'istruzione media; un ispettore centrale per l'istruzione media, oppure un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di Convitto nazionale;

2° per l'esame di concorso di merito distinto e per l'esame di idoneità per i posti di economo: un consigliere della Corte dei conti, presidente; il direttore generale dell'istruzione media; un funzionario statale di ragioneria di grado non inferiore al sesto; un preside di istituto medio di 2° grado, oppure un rettore di convitto nazionale.

Art. 76.

Le promozioni ai posti di rettore di 2ª classe e ai posti di rettore di 1ª classe si conferiscono rispettivamente ai vice-rettori e ai rettori di 2ª classe, nei modi prescritti dagli articoli 7 e 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO IV.

Dell'assunzione degli istitutori assistenti.

Art. 77.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il numero degli istitutori assistenti da assumere nel Convitto, e la misura della retribuzione da corrispondere loro, giusta la disposizione dell'articolo 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 78.

Chi intenda ottenere l'incarico di istitutore assistente deve presentarne domanda in carta legale al rettore, entro il termine che è dal medesimo fissato, e che è reso pubblico almeno un mese innanzi la sua scadenza, mediante affissione nell'albo del convitto.

Alla domanda deve essere unito il certificato di nascita, il certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi, e i titoli di studio, con particolare riguardo ai titoli che danno ragione di preferenza, a norma dell'art. 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

L'istante è tenuto ad esibire inoltre tutti gli altri documenti di cui il rettore gli faccia richiesta.

Art. 79.

Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed è comunicata direttamente agli interessati e mediante affissione nell'albo del Convitto.

L'incarico è conferito per una durata non superiore ad un anno.

Art. 80.

L'incarico di istitutore assistente può essere revocato dal rettore, prima che scada il termine pel quale fu conferito, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione del convitto, quando ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio e in caso di riconosciuta incapacità.

Art. 81.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il Ministero ha facoltà di annullare i provvedimenti emessi dai rettori dei Convitti nazionali o dai RR. provveditori agli studi pel conferimento degli incarichi di istitutore assistente, quando riconosca che siano state commesse gravi violazioni di leggi o manifesti abusi.

CAPO V.

Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali.

§ I. — *Del rettore.*

Art. 82.

Il rettore sopraintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del suo istituto.

Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità superiori.

Sovrintende alla buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e scientifico e dei corredi personali dei convittori.

Art. 83.

Il rettore:

corrisponde col Ministero per mezzo del provveditore agli studi, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali può corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore;

conserva personalmente le carte di carattere riservato, registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e i certificati;

vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale addetto al convitto.

Art. 84.

Precipua cura del rettore è l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto.

Egli, pertanto:

visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sui loro bisogni, sui loro desideri; stimola il senso della buona emulazione rivolgendo la giusta lode ai migliori in presenza dei compagni; al rimprovero e al castigo ricorre, avendo sempre di mira che l'animo del punito non sia sopraffatto ed umiliato, ma disposto al ravvedimento;

riunisce ogni giorno di scuola gli istitutori ed assistenti, per discutere e dare suggerimenti sul contegno delle singole squadre;

informa le famiglie — con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e tenere corrispondenza — sulla condotta, sul profitto e sullo stato di salute degli alunni.

Art. 85.

Il rettore sorveglia e dirige l'azione dell'economo; ne invigila le spese, curando che esse siano compiute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio e nel modo più conveniente per l'interesse dell'istituto.

Emette i mandati nelle forme stabilite, controlla e vista, prima del pagamento, i documenti giustificativi delle spese.

Ha cura che gl'inventari e i registri di contabilità siano tenuti al corrente e in ordine.

Art. 86.

Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie:

a) sui locali e sull'arredamento;
b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca;
c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto;
d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie;
e) sugli esami sostenuti dagli alunni;
f) sulle manifestazioni più salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.

Art. 87.

Il rettore pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario del suo Convitto.

Art. 88.

Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto.

Qualora la gravità dei fatti lo richieda, egli può allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.

§ II. — *Del vice-rettore.*

Art. 89.

Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio nei limiti determinatigli dal rettore stesso e durante le assenze di lui lo sostituisce in tutte le funzioni, salvo il disposto dell'articolo 9 di questo regolamento.

Art. 90.

Il vice-rettore rappresenta più specialmente il rettore nella vigilanza della vita interna del Convitto, e salvo che il rettore disponga diversamente, ha cura in particolar modo:

a) dell'attività, del contegno, del profitto degli alunni entro e fuori il Convitto;
b) dell'igiene e della sanità degli alunni;
c) della biblioteca, di cui è conservatore responsabile;
d) del servizio di cucina, di mensa e di guardaroba;
e) del personale di servizio, di cui regola e sorveglia l'opera.

Art. 91.

Il vice-rettore tiene i seguenti registri:

a) del movimento del personale addetto al convitto;
b) del movimento degli alunni;
c) delle tabelle biografiche degli alunni;
d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni;
e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni;
f) dei malati e delle prescrizioni mediche;
g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.

§ III. — *Degli istitutori.*

Art. 92.

Gli istitutori di ruolo e gli istitutori assistenti hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati.

Art. 93.

Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori.

L'istitutore non può separarsi dagli alunni, se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisca, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d'interesse storico, artistico, industriale.

Art. 94.

L'opera dell'istitutore è diretta a formare il carattere dei giovani, ai quali egli offre il suo stesso comportamento come esempio degno d'imitazione.

Egli segue le direttive segnate dal rettore e adempie ogni incarico che il rettore gli affidi nell'ordine giornaliero di servizio.

Art. 95.

Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilievo sui quali debbono riferire ai loro superiori.

Art. 96.

Gli istitutori curano, inoltre, che gli alunni osservino le norme della pulizia e dell'igiene; che siano provveduti degli

oggetti di corredo e di cancelleria necessari e che sopratutto si abituino all'esattezza, all'ordine, all'economia.

Art. 97.

L'orario d'ufficio degl'istitutori, così di ruolo come assistenti, è di non meno di sette ore giornaliere.

Il regolamento interno del convitto stabilisce la durata e le modalità d'osservanza dell'orario d'ufficio degli istitutori.

Lo stesso regolamento determina in quali casi possano essere concesse licenze all'assistente, che in ogni caso non devono superare la durata complessiva di un mese all'anno.

Art. 98.

Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art. 150.

Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale.

Art. 99.

Durante le assenze del vice-rettore, l'istitutore di ruolo più anziano ne assume le funzioni.

Art. 100.

Uno degli assistenti è incaricato dal rettore del servizio di segreteria del convitto.

Art. 101.

All'assistente che manchi ai suoi doveri d'ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto, o che comunque commetta azioni riprovevoli, il rettore può applicare, secondo la gravità dei fatti, le seguenti punizioni: *a)* ammonizione; *b)* allontanamento temporaneo dal convitto, con sospensione della remunerazione; *c)* dispensa dal servizio.

La punizione di cui alla lettera *c)* del precedente comma sottoposta alla ratifica del Consiglio d'amministrazione ed è comunicata a tutti gli altri convitti nazionali.

Art. 102.

Le amministrazioni dei Convitti provvedono all'assicurazione obbligatoria del personale assistente contro l'invalidità e la vecchiaia, mediante inscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

§ IV. — *Del collegio di vigilanza.*

Art. 103.

In ogni convitto è istituito un *collegio di vigilanza educativa*, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella città sede del Convitto.

Art. 104.

Il collegio di vigilanza è convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbligatori e sulle tabelle biografiche dei convittori.

§ V. — *Dell'economo e del vice-economo.*

Art. 105.

L'economo disimpegna, seguendo le norme stabilite dal rettore, il servizio amministrativo e contabile del convitto e tiene il conto separato di ciascun convittore.

La cauzione, che l'economo è tenuto a prestare a norma dell'art. 132 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è fissata dal Consiglio d'amministrazione, in misura non inferiore a L. 2000.

La cauzione deve essere prestata entro tre mesi dalla nomina ad economo, mediante deposito di numerario nella Cassa depositi e prestiti, o mediante vincolo di certificati nominativi di rendita sul debito pubblico dello Stato.

Art. 106.

L'economo:

prepara, secondo le direttive del rettore, il bilancio preventivo e presenta alla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo;

riscuote tutte le entrate del convitto;

esegue i pagamenti in base ai mandati emessi dal rettore;

fa tutte le provviste, così generali pel convitto, come particolari per i convittori;

sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori occorrenti nel convitto;

tiene in corrente e in perfetta regola tutti i registri di amministrazione del convitto e quelli per le spese particolari dei convittori.

Art. 107.

L'economo adempie il servizio di cassa, giusta le norme prescritte dal regolamento di contabilità. Assiste alla verifica di cassa fatta dal rettore e ogni mese presenta la situazione di cassa.

Ogni convitto deve essere provveduto di cassa forte. Il regolamento di contabilità stabilisce quali siano i valori e i titoli che debbano essere custoditi nella cassa forte e i modi della custodia.

Art. 108.

Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.

Art. 109.

L'economo provvede alle spese dei convittori nei limiti del deposito di cui all'art. 114.

Quando il deposito sia esaurito, l'economo sospende qualsiasi anticipazione, salvo autorizzazione scritta del rettore, che in tal caso assume la diretta responsabilità della spesa.

Art. 110.

Nei convitti ai quali sia assegnato un vice-economo, questi coadiuva l'economo nei modi che sono fissati dal rettore.

Il vice-economo è incaricato, in particolar modo, delle provviste giornaliere e della tenuta dei libri e dei registri di contabilità

Al vice-economo non può essere affidato il servizio di cassa.

Il vice-economo non presta cauzione.

In caso di assenza dell'economo, il vice-economo può essere chiamato a sostituirlo, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 111.

E' fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, agli economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.

TITOLO III.

DEI CONVITTORI.

CAPO I.

Dell'ammissione e della retta.

Art. 112.

Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori.

Questi ultimi sono ammessi, di regola, soltanto per le scuole elementari e per gli istituti medi inferiori.

Art. 113.

Le domande di ammissione, sia per i convittori, sia per i semi convittori, debbono essere firmate dal padre o da chi ne fa le veci, e indirizzate al rettore, corredate della fede di nascita, di un attestato medico di sana costituzione, del certificato di vaccinazione e dell'attestato legale degli studi compiuti.

Per l'ammissione si richiede l'età non minore di sei anni e non maggiore di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Il Consiglio di amministrazione, udito il parere motivato del rettore, può accordare l'ammissione ad alunni che abbiano superato i dodici ma non i quindici anni e dimostrino di aver compiuto studi adeguati all'età.

Nessuna limitazione di età è stabilita per i giovani provenienti da altro convitto pubblico; ma il rettore, prima di accoglierli, deve chiedere, d'ufficio, al convitto di provenienza la cartella personale dell'alunno e copia delle tabelle biografiche; e deve, inoltre, accertarsi se le famiglie abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi verso il precedente convitto.

Nessun alunno è ammesso definitivamente, se non dopo che il medico del convitto ne abbia constatata la sana costituzione fisica.

Art. 114.

La retta annuale da pagarsi dalle famiglie degli alunni è stabilita dal Consiglio di amministrazione il quale determina altresì la misura della quota fissa da versarsi anticipatamente per spese accessorie e personali. Per gli alunni che fruiscano di posti gratuiti la quota è stabilita in misura non superiore alla metà di quella fissata per gli altri convittori.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione della Giunta per l'istruzione media.

All'uscita degli alunni dal convitto è restituita alle famiglie quella parte della quota, che non sia stata ancora spesa.

Art. 115.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di graduare la retta per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e delle scuole elementari, o di istituire una retta unica per tutti gli alunni.

Art. 116.

Quando un giovane è ammesso nel convitto, la famiglia assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fino al 30 settembre successivo; il pagamento tanto della retta quanto della quota fissa deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali anticipate, la prima delle quali è versata il 1° ottore, e le altre successivamente il 1° febbraio e il 1° giugno.

L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente, se la famiglia non abbia dato la disdetta, per iscritto, entro il mese di agosto.

Art. 117.

Quando nel convitto siano più di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la metà.

Se alcuno dei fratelli goda posto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione è mantenuto pel minore degli altri.

Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto.

Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.

Art. 118.

Il rettore ha facoltà di allontanare dal convitto il convittore la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta e della quota fissa.

Art. 119.

L'obbligo del pagamento della retta e della quota fissa è limitato al tempo di effettiva permanenza nel convitto per quei convittori che, pur essendo forniti del titolo richiesto per l'inscrizione ad una classe d'istituto d'istruzione media, non abbiano potuto esservi accolti per mancanza di posti isponibili, e perciò siano stati ritirati dalle famiglie.

Art. 120.

La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.

Art. 121.

Se il giovine è ammesso in convitto nella seconda metà di un quadrimestre, la retta e la quota fissa del quadrimestre corrente sono ridotte alla metà.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, poi, l'esonero dal pagamento delle rette e quote quadrimestrali non scadute alle famiglie di quei giovani che, per gravi eccezionali circostanze, siano costretti a lasciare il convitto: può ordinare anche la restituzione delle rate di retta e di quota fissa già pagate per i mesi non incominciati alle famiglie dei giovani allontanati dal convitto per ragioni disciplinari o per malattia riconosciuta dal medico del convitto.

Le famiglie dei convittori i quali, riprovati nell'esame autunnale, vengono immediatamente ritirati, sono tenute soltanto al pagamento del mese in corso.

Art. 122.

Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa è, pertanto, accordata ai convittori che durante le vacanze autunnali o nel corso dell'anno si assentino temporaneamente, per qualsiasi motivo, dal convitto.

Art. 123.

I semi-convittori debbono una retta mensile, stabilita dal Consiglio di amministrazione, per i soli mesi di scuola.

I semi-convittori sono trattenuti in convitto durante il giorno e prendono parte ad una sola refezione in comune con i convittori.

Art. 124.

Per i semi-convittori valgono, in quanto siano applicabili, e salvo speciali disposizioni in contrario, tutte le norme riguardanti i convittori.

Art. 125.

Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il modello prescritto dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di sostituire l'abito di casa con quello stabilito per la educazione fisica a scopo militare.

Art. 126.

Quando la città in cui ha sede il convitto sia anche sede di esami, ai quali, secondo le norme vigenti, sono tenuti a presentarsi alunni di istituti regi o pareggiati provenienti da altre località, gli alunni stessi e, di preferenza, quelli provenienti da altri convitti nazionali, possono per tutto il periodo degli esami essere accolti nel convitto come ospiti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, che fissa anche la relativa retta.

Per l'accoglimento degli alunni di cui al comma precedente, è richiesto il parere favorevole del preside dell'istituto, e del rettore del convitto da cui provengono. Durante il loro soggiorno in convitto detti alunni devono uniformarsi a tutte le norme disciplinari della vita interna; possono essere allontanati dal rettore con decisione inappellabile, previo avviso tempestivo alle loro famiglie, o al rettore del convitto cui appartengano.

CAPO II.

Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.

Art. 127.

I convittori sono educati al senso della responsabilità e della dignità personale, al culto della famiglia e della patria, all'estimazione del sapere, all'abito della sincerità, della franchezza e della buona creanza.

Art. 128.

Tutti gli ufficiali del convitto debbono:

serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro;

cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente;

riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieg ga speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.

Art. 129.

Circa l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il rettore si conforma alla volontà espressa dalle famiglie.

Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi.

Il sacerdote stesso ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi propri del suo ministero.

Le famiglie possono chiedere, per iscritto, che i propri figliuoli siano dispensati dall'istruzione e dalle pratiche religiose.

Per gli alunni non cattolici, provvedono le famiglie a loro spese, d'accordo col rettore.

Art. 130.

Ogni dormitorio ha l'immagine del Crocifisso; ogni aula destinata allo studio ha l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Art. 131.

Ogni convitto ha la bandiera nazionale.

E' porta-bandiera un convittore della squadra dei più anziani, designato dal rettore a titolo d'onore.

Art. 132.

I convittori sono distribuiti in isquadre, secondo la loro età e le scuole che frequentano. Di regola, ogni squadra ha non più di venti alunni.

Ciascuna squadra può essere intitolata dal nome di un antico alunno del convitto, che sia caduto in guerra o si sia segnalato negli studi superiori o nelle carriere civili o militari.

Ogni squadra ha un capo squadra, che vi adempie gli obblighi che gli sono dettati dal rettore o dal vice rettore.

CAPO III.

Dei rapporti con le famiglie dei convittori.

Art. 133.

La domanda di ammissione di un giovinetto in un convitto implica accettazione, per parte della sua famiglia, di tutte le norme del presente regolamento e del regolamento interno, che riguardino gli obblighi della famiglia verso il convitto, l'educazione e la disciplina dei convittori.

Il rettore cura, nel modo che reputa più efficace, che tali norme siano sempre a conoscenza delle famiglie e dei convittori.

Art. 134.

Per i convittori, la cui famiglia non risieda nella città ove è il convitto, persona bene accetta al rettore, dimorante nella città stessa ma non appartenente al personale del convitto, può essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.

Art. 135.

Il rettore informa le famiglie e i loro rappresentanti dei comportamenti dei convittori ogni volta che lo creda opportuno, di regola, ogni bimestre con una nota sulla condotta, sul profitto scolastico, sulla salute e sullo sviluppo fisico dei convittori stessi.

Art. 136.

Il regolamento interno stabilisce in qual modo i convittori possano corrispondere per lettera colle famiglie, e in quali giorni ed ore possano essere visitati dalle famiglie o dalle persone che le rappresentano.

Art. 137.

Nei giorni che sono stabiliti dal regolamento interno e nei periodi di più vacanze scolastiche consecutive, il rettore può

accordare agli alunni che non abbiano demeritato, di recarsi presso le loro famiglie o presso i rappresentanti di queste.

CAPO IV.

Dei rapporti con i presidi degli istituti medi.

Art. 138.

Il rettore rappresenta le famiglie dei convittori rispetto agl'istituti d'istruzione da essi frequentati ed ha carattere di autorità, cui è affidato il governo di un istituto di educazione dello Stato.

Art. 139.

Il rettore comunica ai presidi degli istituti di istruzione frequentati dai convittori i desideri del convitto circa la formazione e le eventuali modificazioni degli orari, agli effetti dell'articolo 47 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e circa i quattro giorni di vacanza di cui all'art. 50 dello stesso; prende inoltre con essi gli opportuni accordi, per poter essere informato in tempo di tutte le disposizioni di carattere generale o straordinario riguardanti gli alunni.

Art. 140.

Il rettore si mantiene in relazione coi presidi degli istituti medi d'istruzione frequentati dai convittori, per conoscere e seguire il profitto di ciascuno di questi negli studi e la loro condotta nella scuola.

Il rettore è tenuto a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.

CAPO V.

Dell'insegnamento e in particolare degli insegnamenti interni.

Art. 141.

I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o pareggiati di istruzione designati dal rettore, previ accordi con i presidi.

Possono, inoltre, seguire speciali insegnamenti interni.

Art. 142.

I convittori che non possano ottenere l'inscrizione negli istituti medi d'istruzione, per mancanza di posti disponibili, possono essere riuniti nel convitto, col consenso delle famiglie, in classi affidate a professori legalmente abilitati, scelti dal rettore.

La istituzione delle classi di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Le famiglie, che consentano all'inscrizione degli alunni nelle suddette classi interne, sono tenute a versare alla cassa del convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione, in misura, peraltro, non superiore all'ammontare delle corrispondenti tasse scolastiche.

Nelle classi costituite a norma del comma primo di questo articolo si svolgono gli stessi programmi d'insegnamento fissati per le corrispondenti classi degl'istituti pubblici.

La vigilanza immediata e continua sulle classi costituite nel modo anzidetto è affidata al rettore.

Art. 143.

Quando il Consiglio d'amministrazione non ritenga di istituire le classi interne, di cui all'articolo precedente, i convittori che non abbiano trovato posto negl'istituti pubblici di istruzione media sono restituiti alle famiglie, le quali restano in tal caso obbligate verso l'amministrazione del convitto per la quota di retta, corrispondente al tempo di effettiva permanenza dei convittori nel convitto, e per le altre spese accessorie e personali effettivamente eseguite.

Art. 144.

Nelle scuole elementari interne si seguono i programmi e le norme stabilite per le scuole elementari pubbliche.

L'istruzione religiosa, con programma identico a quello stabilito per le scuole elementari, è impartita dal sacerdote, di cui all'art 129.

Art. 145.

Gli insegnamenti interni sono diretti ad integrare l'istruzione che i convittori ricevono nella scuola e a conferire loro speciali attitudini o speciali complementi di coltura.

Gli insegnamenti interni sono facoltativi.

Art. 146.

Gl'insegnamenti interni che possono istituirsi sono, di regola, i seguenti:

a) per gli alunni delle scuole elementari: lavoro manuale;

b) per gli alunni delle scuole medie di primo grado: disegno, musica, diritti e doveri;

c) per gli alunni delle scuole medie di secondo grado: storia dell'arte, elementi di diritto e di economia, stenografia, scherma, ballo, canto.

Nei convitti femminili di Anagni e di Roma possono istituirsi gl'insegnamenti dei lavori femminili e di economia domestica.

Art. 147.

Gli insegnamenti interni sono impartiti su richiesta delle famiglie che assumono l'obbligo di sostenerne, con versamenti anticipati, la relativa spesa, se il Convitto non sia in grado di provvedervi con i mezzi del suo bilancio.

Art. 148.

Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settimanale stabilito dal rettore; a giudizio di questo possono anche impartirsi agli alunni che durante le vacanze autunnali non lascino il convitto e che non debbano sostenere prove nella sessione di seconde esame.

Al termine del semestre di cui al precedente comma per ciascun insegnamento interno il rettore e il rispettivo insegnante procedono d'accordo ad uno scrutinio finale, dal quale risulti che il profitto del convittore è stato *ottimo* o *buono* o *sufficiente* o *insufficiente*.

Quando si tratti di alunni di istituti medi, il risultato dello scrutinio di cui al precedente comma è comunicato al preside dell'istituto che gli alunni frequentano.

Art 149.

Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione, a que-

gli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti più idonei.

Quando manchi nel convitto istitutore idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne può essere dato a persona estranea al convitto.

Art. 150.

Nel semestre di cui al primo comma dell'art. 148 sono tenute a turno dagli istitutori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore conferenze bimestrali su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale.

Gli alunni degli istituti medi di secondo grado, i quali si distinguano per intelligenza, per condotta e per profitto, possono essere chiamati a tenere, su temi approvati dal rettore, qualcuna delle conferenze, di cui al precedente comma.

Art. 151.

Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.

Art. 152.

A tutti gli alunni viene impartita da un istitutore designato dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione, una lezione settimanale sulle regole di buona società.

Art. 153.

Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola il funzionamento e l'incremento, valendosi dell'opera del vice-rettore, a cui può aggregare, come coadiutore, qualcuno degli istitutori o dei maestri o dei convittori alunni degli istituti medi di secondo grado.

Il rettore è responsabile della scelta dei libri: il vice-rettore è responsabile della loro conservazione, e del funzionamento della biblioteca, a' sensi dell'art. 90, lettera *c*).

Art. 154.

All'educazione fisica dei convittori provvede ciascun convitto con propri insegnanti.

Art. 155.

In ciascun convitto maschile si svolgono corsi d'istruzione premilitare, con le stesse norme e programmi dei corsi delle società di tiro a segno.

Tali corsi sono organizzati, sotto la sorveglianza del rettore, dall'insegnante di educazione fisica del convitto o da un ufficiale in congedo, con l'aiuto delle autorità militari locali.

Art. 156.

I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio.

Al termine del biennio, i convittori sono sottoposti, con l'intervento di un ufficiale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di capitano, ad un esame per il conseguimento del brevetto di compiuta istruzione premilitare.

Art. 157.

Possono essere esonerati dal frequentare i corsi di istruzione premilitare soltanto i convittori che abbiano difetti fisici debitamente riconosciuti mediante visita medica.

Art. 158.

Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai bagni, o ad un viaggio d'istruzione.

Il Consiglio d'amministrazione approva il preventivo della spesa occorrente e stabilisce anche la parte della spesa da porsi a carico delle famiglie.

Capo VI.

Dei principali doveri e del contegno dei convittori.

Art. 159.

Ogni convittore o semi-convittore deve:

a) attendere con cura ai suoi doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del convitto;

b) rispettare ed obbedire agli ufficiali del convitto;

c) usare modi cortesi e fraterni verso i compagni;

d) portare con decoro l'uniforme;

e) aver cura dell'igiene e della nettezza della propria persona e dei propri indumenti.

Art. 160.

Ai convittori che si distinguano per buona condotta e per contegno garbato, per diligenza e per profitto negli studi, possono essere assegnati i seguenti premi:

a) inscrizione del nome nell'elenco dei meritevoli, che si espone ogni bimestre nella sala d'udienza;

b) distintivo d'onore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione;

c) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica;

d) attestazione di lode consegnata alla presenza della squadra o dell'intero convitto;

e) libri od altri oggetti utili allo studio del pari consegnati alla presenza della squadra o dell'intero convitto.

Art. 161.

I premi, di cui al precedente articolo, sono deliberati dal collegio di vigilanza educativa.

Art. 162.

Ai convittori ed ai semi-convittori che manchino ai propri doveri, od offendano, nella scuola o nel convitto, la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni;

a) ammonizione privata;

b) privazione parziale o totale delle ricreazioni per non più di un giorno;

c) ammonizione data dal rettore, in presenza della squadra, alla quale l'alunno appartiene;

d) ammonizione solenne, da comunicarsi alla famiglia dell'alunno ed a tutte le squadre, con ordine del giorno del rettore;

e) allontanamento dal convitto;

f) espulsione dai convitti.

Per i provvedimenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) deve sentirsi il parere del collegio di vigilanza.

Contro le punizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) il padre dell'alunno, o chi ne ha la rappresentanza legale, può ricorrere alla Giunta per l'istruzione media entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale ricorso non sospende l'applicazione della punizione.

La deliberazione della predetta Giunta ha carattere di provvedimento definitivo a tutti gli effetti.

Art. 163.

La punizione di cui alla lettera *f)* del precedente articolo è pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO VII.

Dei posti gratuiti.

Art. 164.

I posti gratuiti da godersi nei Convitti nazionali comprendono:

a) i posti a carico del bilancio del Ministero della P. I.: alcuni dei quali riservati ad alunni appartenenti a famiglie delle nuove provincie o ad alunni profughi di guerra;

b) i posti a carico del bilancio dei Convitti o di privata fondazione: alcuni dei quali riservati ad alunni figli di presidi o di professori dei Regi istituti medi d'istruzione o di funzionari dei convitti nazionali.

Il godimento dei posti gratuiti importa di regola il solo esonero dal pagamento della retta, salvochè. per quelli di cui alla lettera *b)*, sia diversamente stabilito dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dei convitti o dagli statuti delle fondazioni.

Art. 165.

I posti di cui al precedente articolo sono conferiti mediante concorso per titoli a giovinetti di scarsa fortuna e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità, e che raggiungano l'età non inferiore a sei e non superiore a dodici anni al 30 settembre dell'anno in cui il concorso ha luogo.

Dal requisito dell'età indicato nel precedente comma, sono dispensati i candidati che siano già alunni dello stesso convitto o di altro convitto nazionale.

Art. 166.

Il concorso è indetto dal Ministro della P. I. per un numero determinato di posti, distinti secondo l'appartenenza alle diverse categorie di cui all'art. 164.

L'avviso di concorso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.

Art. 167.

La domanda di ammissione indirizzata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione Generale dell'istruzione media) deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione è richiesta.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) pagella scolastica relativa all'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami;

e) certificato comunale sulla professione dei genitori, e sulle condizioni economiche della famiglia;

f) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare tutte le spese accessorie.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Alla domanda possono inoltre essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.

I giovinetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*.

Art. 168.

Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P. I. e composta di un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al 6° dell'amministrazione centrale, che la presiede, di un preside o professore dei Regi istituti medi d'istruzione e di un funzionario dei convitti nazionali.

Art. 169.

La Commissione forma distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi.

Può essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso.

Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designa gli altri concorrenti meritevoli della concessione.

Art. 170.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e dei meritevoli di cui al precedente articolo si tiene conto. in primo luogo, della condizione economica delle famiglie dei concorrenti e del merito dei concorrenti e, a parità delle suddette condizioni, si dà la preferenza:

1° agli orfani di entrambi i genitori;

2° agli orfani di un solo genitore;

3° ai figli di funzionari resi inabili per età o per salute al lavoro;

4° ai figli dei funzionari che si segnalarono per benemerenze patriottiche e civili, massime nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei giovani.

Art. 171.

Le graduatorie sono rese esecutive mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della P. I.

Art. 172.

La destinazione dei vincitori ai convitti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie di posti, dal Ministero della P. I.

Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 173.

In caso di decadenza dei vincitori, i corrispondenti posti possono essere conferiti, per ordine di merito, agli altri concorrenti meritevoli designati dalla Commissione a norma dell'art. 169, u. c.

Art. 174.

I posti gratuiti che si rendano vacanti dopo la pubblicazione del bando di concorso o durante l'anno scolastico e quelli che non siano coperti per mancanza di vincitori pos-

sono essere conferiti per un solo anno dal Ministro della pubblica istruzione a convittori dello stesso Convitto che siano riconosciuti, su designazione del Rettore, particolarmente meritevoli, per profitto e disagiata condizione economica.

Art. 175.

Salvo quanto è stabilito nel precedente articolo, l'assegnazione di un posto gratuito in un Convitto importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi medi che possono seguirsi nel detto convitto.

Il beneficio del posto gratuito non può in nessun caso essere mutato in sussidio. Può essere trasferito, a giudizio del Ministero, in altro convitto diverso da quello pel quale fu concesso, quando si tratti di posto a carico del bilancio del Ministero della P. I.

Art. 176.

Il beneficio del posto gratuito cessa, prima della sua scadenza, nei seguenti casi:

a) quando l'alunno sia allontanato o espulso dal Convitto;

b) quando l'alunno incorra in una delle punizioni di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'art. 19 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi d'istruzione;

c) quando l'alunno abbia frequentato per due anni la stessa classe con esito negativo.

Il beneficio è sospeso per un anno quando l'alunno non consegua la promozione alla classe superiore o l'ammissione al corso superiore d'istituti medi.

Il Ministero della pubblica istruzione può, in via eccezionale, mantenere il beneficio all'alunno che, per gravi ragioni di malattia, debitamente comprovata, non abbia potuto usufruire di tutte le sessioni d'esame.

TITOLO IV.

Del servizio interno nei convitti nazionali.

Capo I.

Dei locali, dell'alloggio e del vitto.

Art. 177.

La destinazione, ai vari usi, dei locali del convitto è fatta dal rettore.

Art. 178.

Per i progetti e la sorveglianza di lavori occorrenti nei locali di convitti nazionali; per le stime, perizie di fondi rustici od urbani, ecc. è data facoltà alle rispettive amministrazioni di richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza della provincia.

Art. 179.

Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare nei locali del convitto, salvo dispensa da accordarsi caso per caso dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione La dispensa non può essere concessa contemporaneamente al rettore e al vice-rettore.

Nessuna indennità è dovuta al funzionario che abbia ottenuto la detta dispensa.

Una equa indennità è invece dovuta, a carico del bilancio del convitto, nella misura che è stabilita dal Consiglio d'amministrazione, al funzionario che, per deficienza di locali, non possa essere alloggiato nel convitto.

Art. 180.

Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia.

Nei locali del convitto possono essere altresì alloggiate le famiglie del vice-rettore e dell'economo.

Gli appartamenti del rettore, del vice-rettore e dell'economo debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del convitto e non debbono avere nessuna comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori.

L'ammontare del fitto a carico del vice rettore e dell'economo per l'alloggio alle rispettive famiglie è stabilito mediante perizia da farsi a cura dell'ufficio tecnico di finanza della provincia.

Art. 181.

I funzionari, che siano comunque incaricati di ispezioni o d'inchieste dal Ministro della pubblica istruzione o dalle autorità scolastiche locali, possono chiedere di essere ammessi a fruire, per tutto il tempo della loro missione, del vitto e dell'alloggio nei convitti nazionali, dietro corresponsione di una indennità che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 182.

Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.

Art. 183.

E' vietato alle famiglie dei funzionari del convitto, anche se alloggiate nei locali del convitto, di partecipare alla mensa del convitto e di avere l'uso della biancheria, delle stoviglie e di qualunque altro oggetto della cucina, della mensa e del guardaroba del convitto.

Art. 184.

All'infuori dell'alloggio e della partecipazione alla mensa, nei casi espressamente previsti dagli articoli precedenti, i funzionari del convitto e le loro famiglie non possono fruire degli altri utili della vita interna del convitto.

Art. 185.

Il Ministro della pubblica istruzione dà norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali.

E' vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.

Capo II.

Dell'igiene e della nettezza in genere e del servizio sanitario.

Art. 186.

La nettezza dei locali e degli arredi, la pulizia della persona e degli indumenti sono considerati come fattori essenziale di educazione morale e civile: l'averne cura per conto proprio e l'esigerne l'osservanza dai convittori e dal personale dipendente è parte del compito educativo spettante ad ogni ufficiale del convitto nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 187.

Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze.

Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.

Art. 188.

Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista.

La vigilanza del medico del convitto deve esercitarsi sui convittori e su tutto il personale addetto al convitto, compreso il personale di servizio.

Il regolamento interno di ciascun convitto stabilisce più particolarmente le attribuzioni dei sanitari e le norme per le visite giornaliere.

Art. 189.

Le norme speciali a cui debbono uniformarsi i convittori e tutto il personale a tutela dell'igiene e della nettezza della persona e degli indumenti, dei locali e degli arredi, sono fissate nel regolamento interno, su proposta del medico del convitto.

Art. 190.

Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del decoro, che siano richieste da speciali circostanze o non siano previste dal regolamento interno, sono ordinate dal rettore, di propria iniziativa o su proposta o parere del medico del convitto o dell'ufficiale sanitario del Comune.

Art. 191.

Il medico del convitto esegue, quando ne sia richiesto dal rettore o di sua iniziativa, improvvise ispezioni igieniche ai locali tutti dell'istituto o ad alcuni di essi, e segnala per iscritto al rettore ogni inconveniente che abbia riscontrato.

Dà inoltre le prescrizioni d'accordo col rettore, per l'impianto e il sistematico aggiornamento delle tabelle biografiche dei convittori.

Propone l'allontanamento dal convitto degli alunni che non siano adatti alla vita in comune.

Sono, in ogni caso, motivo di esclusione dai convitti le seguenti infermità: malattie d'indole nervosa; tubercolosi polmonare anche iniziale; tubercolosi glandolare, articolare e viscerale; deviazioni della colonna vertebrale; claudicazione grave; deformità; balbuzie; sordità grave.

Sono causa di esclusione temporanea dal convitto le malattie prodotte da infezione e da infestazione. Non escludono dal convitto, ma debbono essere curate, perchè gli alunni vi possano rimanere, le seguenti infermità: ernie libere, vegetazioni adenoidi, valgismo o varismo degli arti inferiori, strabismo, difetti di accomodazione visiva, carie e deviazione dei denti.

Art. 192.

La immediata vigilanza sull'igiene e sulla nettezza dei locali e degli arredi destinati alla cucina, alla mensa, al guardaroba o ad uso comune di tutta la famiglia del Convitto spetta al vice-rettore; la stessa vigilanza in ciascuna camerata spetta all'istitutore che è addetto alla rispettiva squadra.

Art. 193.

Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.

Art. 194.

Ogni convitto deve avere un'infermeria composta di una sala per le malattie comuni, con un numero di letti pari possibilmente al dieci per cento dei convittori, con annesse una sala da bagno ed una sala per il pronto soccorso, per le medicazioni, per l'armadio farmaceutico e per l'armamentario.

Uno speciale reparto, debitamente separato e fornito di tutto quanto possa occorrere per assicurare l'isolamento di colpiti da malattie di carattere diffusivo, deve essere istituito con almeno due e possibilmente quattro camere, capaci di contenere almeno due letti ciascuna. A corredo integrale di questo reparto deve esservi una dotazione di disinfettanti e gli apparecchi indispensabili per praticare le disinfezioni.

All'infermiere è dato l'alloggio nell'infermeria.

Capo III.

Del personale di servizio.

Art. 195.

Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti.

Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore.

Al personale di servizio non può affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.

Art. 196.

Il personale di servizio è assunto in prova dal rettore.

Al termine di almeno un anno di prova il Consiglio d'amministrazione provvede, su proposta del rettore, alla nomina definitiva.

Il licenziamento del personale di servizio effettivo, per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo seguente, non può essere deliberato che dal Consiglio d'amministrazione, salvi i casi di urgenza, nei quali può essere disposto dal rettore, salvo la ratifica del Consiglio.

Art. 197.

Al personale di servizio che manchi, comunque, ai propri doveri o che non serbi contegno riguardoso, possono essere inflitte, a seconda della gravità dei fatti, le seguenti punizioni:

1° la multa non superiore a L. 50;

2° la sospensione dal servizio e dalla mercede sino ad un mese;

3° il licenziamento.

Le punizioni sono inflitte dal rettore; quella di 3° grado deve essere ratificata dal Consiglio d'amministrazione.

Contro i provvedimenti di punizione non è ammesso ricorso.

Art. 198.

I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria del personale di servizio contro l'invalidità e la vecchiaia, mediante inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 199.

Le amministrazioni dei convitti nazionali possono stabilire nel regolamento interno, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione, un trattamento di quiescenza per gli inservienti che, dopo dieci anni di servizio, siano costretti ad abbandonarlo, per avanzata età o malferma salute.

Al personale di nomina stabile ed attualmente in servizio, le amministrazioni dei convitti debbono usare, con i fondi dell'ex Cassa indennità pel personale di servizio, ed occorrendo con i fondi del proprio bilancio, un trattamento non inferiore a quello che sarebbe ad esso spettato in virtù di precedenti disposizioni.

TITOLO V.

Dei convitti provinciali, municipali, di enti morali e privati.

Art. 200.

Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facoltà di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali.

I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 201.

La facoltà di aprire convitti di educazione per alunni di scuole elementari e secondarie è concessa pure ai privati cittadini con le stesse norme stabilite dal Capo 12° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 per l'apertura di istituti privati di istruzione.

Art. 202.

I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R. provveditore agli studi, il quale può ordinarne la chiusura temporanea o definitiva per gravi ragioni morali od igieniche.

Art. 203.

E' vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a quella stabilita per gli alunni dei convitti nazionali.

L'infrazione a questa norma può essere motivo, a giudizio del R. provveditore agli studi, di temporanea chiusura del convitto sino a quando non sia adottata una uniforme che facilmente e di lontano si distingua da quella degli alunni dei convitti nazionali.

TITOLO VI.

Disposizioni finali.

Art. 204.

E' abrogato il regolamento 24 marzo 1912, n. 1101 e qualunque altra disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 205.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 164. — GRANATA.

TABELLA A.

PROVE D'ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE

I. — *Concorso a posti di istitutore.*

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria.

Prova orale:

Un colloquio della durata complessiva non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) letteratura italiana;
b) storia d'Italia dalla fine del sec. XV ai giorni nostri.
c) nozioni di pedagogia ed igiene;
d) nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo;
e) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo a quella sull'istruzione elementare e media e sui convitti nazionali.

II. — *Concorsi a posti di vice-economo.*

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato).

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sui seguenti argomenti:

a) istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo;
b) elementi di ragioneria e di contabilità di Stato;
c) nozioni di legislazione scolastica.

III. — *Concorso a posti di maestro elementare.*

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria.

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora su seguenti argomenti:

a) nozioni di letteratura italiana;
b) storia d'Italia dei tempi moderni;
c) nozioni di pedagogia ed igiene;
d) aritmetica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA B.

PROVE D'ESAME PER I CONCORSI DI MERITO DISTINTO

I. — *Concorso di merito distinto per la promozione ai posti di vice-rettore.*

Prove scritte:

a) pedagogia;
b) diritto civile, costituzionale ed amministrativo;
c) scienza delle finanze;
d) prova pratica (applicazione di leggi e regolamenti concernenti l'istruzione elementare, l'istruzione media e i convitti nazionali).

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sulle materie delle prove scritte e sulla contabilità di Stato.

II. — *Concorso di merito distinto per la promozione ai posti di economo.*

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, commerciale ed amministrativo;
b) scienza delle finanze e contabilità dello Stato;
c) amministrazione economica ed aziende. Conti, sistemi e metodi di scrittura. Ragioneria applicata;
d) prova pratica.

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non maggiore di un'ora sulle materie delle prove scritte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA C.

PROVE D'ESAME PER GLI ESAMI DI IDONEITA'

I. — *Esami di idoneità per la promozione ai posti di vice-rettore.*

Prove scritte:

a) pedagogia;
b) diritto civile;
c) prova pratica (applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione elementare, l'istruzione media e i convitti nazionali).

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 30 minuti e non maggiore di 45 sulle materie delle prove scritte e sulla contabilità di Stato.

II. — *Esami di idoneità per la promozione ai posti di economo.*

Prove scritte:

a) scienza delle finanze e contabilità di Stato;
b) ragioneria applicata;
c) prova pratica.

Prova orale:

Un colloquio della durata non minore di 30 minuti e non maggiore di 45 sulle materie delle prove scritte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2289.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2010.
Liquidazione delle passività del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Mera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1887, n. 4747, con la quale vennero classificate nella 2ª categoria delle opere idrauliche le arginature del fiume Mera (in provincia di Sondrio), con decorrenza dal 1° gennaio 1886;

Ritenuta l'opportunità, in dipendenza della suddetta classificazione, di un intervento dello Stato nella annosa e complessa liquidazione delle passività del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del Mera, costituito nel 1875, a norma delle disposizioni della legge sui lavori pubblici, allegato *F*, 20 marzo 1865, n. 2248;

Visto il testo unico delle disposizioni sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere direttamente, sino alla concorrenza della somma di L. 300,000, al pagamento delle passività del cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria del Mera, salvo il riparto e il ricupero delle somme corrisposte nei modi appresso indicati.

Art. 2.

A tale scopo i creditori del Consorzio dovranno, sotto pena di decadenza, presentare al Prefetto di Sondrio entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la domanda di pagamento dei loro crediti, corredata dei titoli originali, dei quali verrà poi esaminata la sussistenza e la validità anche nei riguardi della eventuale prescrizione.

Art. 3.

Per ottenere il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute dal Consorzio, i creditori di esso dovranno nella domanda di cui al precedente articolo esplicitamente dichiarare di rinunziare a qualsiasi richiesta di interessi e consentire anche la eventuale riduzione del loro credito, secondo il reparto proporzionale della somma di L. 300,000, qualora questa non sia sufficiente a soddisfare tutti i crediti accertati.

Art. 4.

La somma che, nel limite su detto, verrà complessivamente corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici, sarà ricuperata direttamente dal Ministero delle finanze in quindici annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1927, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio di 3ª categoria, con i privilegi fiscali consentiti per l'imposta fondiaria, in base ad appositi ruoli di contribuenza.

Art. 5.

Allo scopo è assegnato il termine di anni due per la ricostituzione del catasto e per la compilazione del ruolo di con-

tribuenza dei terreni compresi nel cessato Consorzio idraulico di 3ª categoria, da effettuarsi dall'ufficio del Genio civile e dall'Intendenza di finanza di Sondrio, a norma delle vigenti disposizioni sulle opere idrauliche.

Art. 6.

Alla spesa, di cui al presente decreto, si provvederà con i fondi assegnati al bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici con il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, per concorsi e sussidi ad opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nell'Italia settentrionale, escluse le provincie Venete e di Mantova.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 25 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 166. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2290.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2015.
Ordine delle precedenze fra i diversi Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 31 dicembre 1850, n. 1122, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439;
Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine delle precedenze fra i diversi Ministeri è stabilito come segue:

1° Ministero degli affari esteri;
2° Ministero dell'interno;
3° Ministero delle colonie;
4° Ministero della giustizia e degli affari di culto;
5° Ministero delle finanze;
6° Ministero della guerra;
7° Ministero della marina;
8° Ministero dell'aeronautica;
9° Ministero della pubblica istruzione;
10° Ministero dei lavori pubblici;
11° Ministero dell'economia nazionale;
12° Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 182. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2291.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2028.
Disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I rettori delle Regie università, i direttori dei Regi istituti superiori, i direttori dei Regi istituti superiori di magistero, i presidi delle facoltà e i direttori delle scuole durano in ufficio un biennio e possono essere confermati.

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente:
« Il Senato accademico delle università è composto:
a) del rettore che lo presiede;
b) dei presidi delle facoltà e dei direttori delle scuole che costituiscono l'università;
c) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori stabili o, in mancanza, anche fra i non stabili appartenenti all'università ».

Art. 3.

Per l'anno scolastico 1925-26, il Ministro per la pubblica istruzione potrà trasferire ai posti di professori istituiti presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma dal R. decreto 10 novembre 1924, n. 2359, e a quelli presso la facoltà di scienze politiche dell'Università stessa attualmente vacanti, prescindendo dalle disposizioni di cui

all'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dal R. decreto 4 settembre 1924, n. 1604, professori di qualsiasi università o istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia; alla predetta facoltà di scienze politiche potrà inoltre trasferire professori di istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, prescindendo anche dalle disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892, ma previo concerto col Ministro competente.

Qualora al 15 dicembre 1925 rimangano disponibili dei posti, le facoltà predette potranno fare proposte di trasferimento o di apertura di concorsi, prescindendo dai termini di tempo stabiliti dagli articoli 10 e 46 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto stesso e dai termini di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

I cinque posti di cui al precedente articolo istituiti presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma sono assegnati per le seguenti cattedre: 1° etruscologia ed archeologia italica; 2° topografia dell'Italia antica; 3° numismatica; 4° paletnologia; 5° storia dell'arte medioevale.

Il titolo dell'attuale cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna presso la facoltà predetta è mutato in storia dell'arte del rinascimento e moderna.

Art. 5.

I termini di decorrenza di cui all'art. 46 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, sono prorogati: *a*) per le nuove nomine, al 16 febbraio 1926; *b*) per le deliberazioni delle facoltà e scuole riguardanti i trasferimenti, al 31 dicembre 1925; *c*) per i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni predette, al 16 gennaio 1926.

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è aggiunto il seguente periodo: « Qualora non vi sia assolutamente alcun professore ufficiale della materia o alcun cultore della materia stessa estraneo all'insegnamento ufficiale, possono proporsi professori ufficiali o cultori di materia affine ».

Il presente articolo ha vigore dal 25 settembre 1925.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 64 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e gli assistenti in soprannumero e straordinari che, alla data del 30 settembre 1924, erano in servizio presso le Regie università e i Regi istituti superiori da almeno due anni solari, e gli aiuti e gli assistenti di ruolo, che, alla data del 30 novembre 1924, hanno cessato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, possono essere nominati aiuti e assistenti effettivi senza concorso in qualunque università o istituto superiore, rispettate tutte le altre norme e condizioni contemplate dall'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ».

Art. 8.

A coloro che siano stati abilitati alla libera docenza anteriormente al 16 ottobre 1923, è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il quinquennio, dopo il quale potrà essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 16 ottobre 1923.

Art. 9.

Le variazioni agli statuti provvisori per l'anno accademico 1925-26 possono essere approvate con ordinanza Ministeriale fino al 31 dicembre 1925.

Art. 10.

All'atto del pareggiamento di un istituto superiore di magistero, per le nomine dei professori si seguono le norme contenute negli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Le proposte relative sono fatte dal Consiglio dell'Ente.

Le designazioni dei due membri per le Commissioni giudicatrici ai sensi del primo comma dell'art. 2 del precitato decreto 4 settembre 1925, n. 1604, spettano parimenti al Consiglio dell'Ente. Questo propone un professore o cultore della materia messa a concorso anche estraneo all'insegnamento universitario e uno di altra materia, possibilmente affine, appartenente a università o istituti superiori.

Al Consiglio dell'Ente sono anche demandate le designazioni di cui all'art. 5, comma 3°, e all'art. 6 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 11.

Gli attuali rettori e direttori, presidi e direttori di scuole che hanno già compiuto un biennio di nomina, scadranno con il 16 dicembre 1925, gli altri scadranno al compimento del biennio.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore, salvo che sia diversamente disposto, il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 191. — GRANATA.

DECRETI MINISTERIALI 13 e 20 ottobre 1925.

Nomina del vice presidente e dei membri della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231, col quale venne, fra altro, soppressa la Commissione censuaria centrale con riserva di ricostituzione;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1923, n. 81, col quale si provvide alla costituzione della Commissione censuaria centrale;

Viste le dimissioni rassegnate dal vice-presidente on. cav. di gran croce avv. Ugo Da Como, senatore del Regno;

Decreta:

L'on. comm. Teodoro Mayer, senatore del Regno, è nominato vice-presidente della Commissione censuaria centrale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231, col quale venne, fra altre, soppressa la Commissione censuaria centrale con riserva di ricostituzione;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1923, n. 81, col quale si provvide alla costituzione della Commissione censuaria centrale;

Viste le dimissioni rassegnate dai commissari effettivi prof. Coletti Francesco e prof. Ricci Umberto, nonchè dal commissario supplente ing. Coli Goffredo;

Decreta:

Sono nominati nella Commissione censuaria centrale:

1° Comm. avv. Agostino Michelini-Tocci, presidente dell'Unione delle cattedre ambulanti di agricoltura italiane, membro effettivo;

2° Comm. ing. Angelo Rampazzi, presidente di sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, membro effettivo;

3° Comm. prof. Alessandro Vivenza, direttore della Regia scuola superiore di agricoltura di Perugia, membro supplente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Bagnone e di Camerata Nuova.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

Visto il R. decreto 7 agosto 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Bagnone e nominato Regio commissario il sig. Torrigiani dott. Riccardo;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni il 25 agosto 1925;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bagnone è prorogato di tre mesi.

Massa, addì 23 novembre 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Camerata Nuova;

Visto il precedente decreto di proroga dei poteri del Commissario Regio emanato in data 12 agosto 1925;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Camerata Nuova è prorogato di altri tre mesi.

Roma, addì 19 novembre 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicato.

L'Istituto nazionale per la mutualità agraria, eretto in Ente morale con decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1521, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione presa nella seduta del 10 novembre u. s., ai termini e per gli effetti di cui all'art. 30 dello statuto organico approvato col R. decreto 23 aprile 1925, n. 778, si è messo in liquidazione.

Sono stati nominati liquidatori effettivi i signori gr. uff. Concino Concini e gr. uff. dott. Santino Verratti, e liquidatore supplente il dott. Cazzella.

Si porta quanto sopra a conoscenza, per tutti gli effetti di ragione e di legge.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillosera nel comune di Pietracatella, in provincia di Campobasso, e nel comune di Gonzaga in provincia di Mantova, con decreti del 25 novembre

1925, sono estese al territorio dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, numero 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 247

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	93 15	Belgio	112 05
Londra	119 804	Olanda	9 98
Svizzera	476 07	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	351 25	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 8825	New-York	24 736
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 088
Praga	73 30	Belgrado	43 75
Dollaro canadese	24 765	Budapest	0 035
Romania	10 85	Oro	477 29

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 175
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	93 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 22 novembre 1925, il signor Ceccarini Renato, agente di cambio, residente ed esercente in Roma, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data della ricevuta: 1° luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Pasquale Celestina fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Ammontare della rendita: L. 825, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 25 posti di comandante di 3ª classe nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555, relativo al completamento dei quadri degli ufficiali del corpo stesso,

Considerata la necessità di coprire i posti di comandanti di 3ª classe assegnati agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, in conformità degli articoli 15 e 19 del decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di 25 posti di comandante di 3ª classe nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al quale possono aspirare gli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito che non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 alla data del presente bando.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione agli esami dovranno essere scritte dai concorrenti su carta legale, dirette al Ministero dell'interno e presentate alle Prefetture entro il 20 novembre 1925

Le domande degli ufficiali in servizio attivo permanente dovranno essere corredate dal certificato di nascita.

Le domande degli ufficiali in congedo e degli ex ufficiali devono essere corredate:

a) del certificato di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza da almeno un anno,

d) del certificato generale penale;

e) di un certificato medico dal quale risulti che l'aspirante sia tuttora fisicamente idoneo al servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministero potrà, con provvedimento insindacabile, non ammettere a detto concorso quegli aspiranti che ne risultassero immeritevoli, per i loro precedenti di servizio o di condotta.

Art. 4.

Gli esami che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno nel mese di gennaio 1926 e nei giorni che saranno successivamente indicati, si svolgeranno innanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Ministero.

Art. 5.

Gli esami stessi consisteranno:

a) Nelle due sottoindicate prove scritte:

1ª prova: principî di diritto costituzionale;

2ª prova: nozioni sul Codice penale;

b) In prove orali sulle seguenti materie:

1° Lingua e nozioni di letteratura italiana;

2° Lingua francese;

3° Nozioni sommarie di geografia, fisica e politica: Europa in generale e Italia in particolare. Le altre parti del mondo limitatamente alle principali caratteristiche;

4° Nozioni di storia d'Italia, principalmente dalla Rivoluzione francese in poi;

5° Principî di diritto costituzionale;

6° Ordinamento giudiziario, amministrativo e militare del Regno;

7° Codice civile. Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi. Libro I: nozioni generali sul matrimonio, la filiazione, la patria potestà, la tutela, la interdizione e la inabilitazione. Libro II: nozioni sulla proprietà, usufrutto, uso e abitazione e sul possesso. Libro III: principî generali sulle obbligazioni e sui contratti. Requisiti essenziali per la validità dei contratti. Delitti o quasi delitti. Nozioni sulle diverse specie di obbligazioni;

8° Nozioni sul Codice penale;

9° Codice di procedura penale. Nozioni sulla procedura penale in quanto abbiano rapporto con le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria:

Atti processuali: libro I, titolo IV, capo 1°;

Atti iniziali di istruzione: libro II, titolo I, capo 1°, 2° e 3°;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 2°, delle ispezioni ed esperimenti giudiziari;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 4°, delle perquisizioni;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 5°, del sequestro;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 6°, dei testimoni;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 7°, delle ricognizioni e dei confronti;

Istruzione formale: libro II, titolo II, capo 8°, dell'interrogatorio degli imputati;

Della libertà personale dell'imputato: libro II, titolo IV, capo 1°, sezione 1ª, dell'arresto;

10° Leggi di polizia. Legge e regolamento di pubblica sicurezza. Nozioni generali sulle leggi e sui regolamenti per l'impiego dei fanciulli in mestieri e professioni girovaghe. Sui reati commessi con materie esplodenti. Sui reati commessi con armi. Sulla detenzione di armi. Sui provvedimenti contro l'alcoolismo. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Sugli infortuni sul lavoro. Sul riposo settimanale festivo Sulla emigrazione e sui passaporti. Sulla caccia e sulla pesca. Sul meretricio;

11° Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

12° Codice penale per l'Esercito, in relazione al decreto di istituzione del corpo;

c) In una prova pratica di comando di un plotone isolato e inquadrato con la compagnia e di comando di compagnia isolata.

Art. 6.

Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che nelle prove suddette abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle materie e non meno di sei decimi per ogni materia.

Fra gli idonei saranno dichiarati vincitori del concorso coloro che avranno conseguita la maggiore media complessiva di punti. In caso di parità di classifica avrà la precedenza l'ufficiale od ex ufficiale più elevato o più anziano di grado: a parità di dette condizioni si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

c) gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

e) il più anziano di età.

Art. 7.

Qualora, dopo che si sarà provveduto alle promozioni ai gradi superiori a quello di comandante di 3ª classe e alle nomine a comandante di 3ª classe degli ex ufficiali della Regia guardia attualmente sottufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il numero di posti riservati, a norma dell'art. 15 sopracitato, agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, risultasse superiore al numero dei posti messi a concorso, il Ministero potrà conferire tali posti agli idonei che seguiranno immediatamente i 25 vincitori secondo la graduatoria formata come dall'articolo precedente.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta del direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza, presidente, di un ispettore generale di pubblica sicurezza, dell'ispettore superiore del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'insegnante di lingua francese e dell'insegnante delle nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato addetti alla Scuola tecnica di polizia.

Un impiegato del Ministero funzionerà da segretario senza diritto a voto.

Il Ministro: FEDERZONI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti gratuiti nel Regio educatorio degli Angiolini in Firenze.

Il presidente della Commissione amministrativa del Regio educatorio degli Angiolini in Firenze;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;

Visto il regolamento interno;

Rende noto:

E' aperto un concorso a tre posti gratuiti in questo Educatorio femminile:

Le aspiranti dovranno far pervenire a questa presidenza entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

a) la domanda in carta da bollo da L. 2;

b) il certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante ha un'età non minore di 6 anni nè maggiore di 12, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

c) il certificato di subita vaccinazione o rivaccinazione;

d) il certificato di sana costituzione fisica;

e) il certificato di cittadinanza italiana;

f) una dichiarazione della Giunta municipale attestante la professione del padre ed eventualmente della madre, il numero, l'età e la condizione delle altre persone componenti la famiglia;

g) un certificato dell'ufficio delle imposte che attesti l'ammontare del reddito dei genitori dell'aspirante;

h) l'attestato degli studi fatti.

I documenti dovranno essere legalizzati ove occorra.

Nell'assegnazione dei posti di cui sopra, sarà data la preferenza:

1° alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

2° alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Saranno a carico delle famiglie le spese di primo ingresso nell'Istituto (corredo, libri, ecc.), ed annualmente le altre spese che, esclusa la retta, saranno necessarie al mantenimento delle alunne nell'Educatorio.

Firenze, addì 14 ottobre 1925.

Il presidente: AVV. VIERI CORAZZINI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.